

IL NUOVO ORDO SYNODI EPISCOPORUM

1. Introduzione

Con *Rescriptum ex audientia* del 29 settembre 2006¹, Benedetto XVI approvava e disponeva che fosse reso pubblico il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum* (= *Ordo*)², reso conforme al *Codex Iuris Canonici* del 1983 e al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 e quindi rinnovato rispetto all'*Ordo* del 1966³ e a quello del 1969⁴, nonché alle aggiunte apportate a quest'ultimo nel 1971⁵. Nel

¹ «Sanctus Pater Benedictus XVI, cum Secretariae generalis Synodi Episcoporum sententiam exceperit de *Ordine Synodi Episcoporum*, iam annis 1969 et 1971 recognito et aucto, nunc vero rursus opportune recognoscendo atque variationibus augendo, conformibus dispositionum *Codici Iuris Canonici* et *Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium*, eas approbat ac publici iuris fieri iubet.

Romanus Pontifex mandat ut hic textus *Ordinis Synodi Episcoporum* ab omnibus, quorum interest, religiose servetur.

Datum e Civitate Vaticana, die 29 mensis Septembris, anno Domini 2006.

Tarcisius Card. Bertone

Secretarius Status». AAS 98 (2006) 755.

² Cf. AAS 98 (2006) 755-776.

³ Cf. AAS 59 (1967) 91-103; *Enchiridion del Sinodo dei Vescovi* (= *ESV*) 1/27-37.

⁴ Cf. AAS 61 (1969) 525-539; *ESV* 503-589.

⁵ Cf. AAS 63 (1971) 702-704; *ESV* 918-936; il testo dell'*Ordo* del 1969, con integrate le aggiunte del 1971, si può trovare anche in *Enchiridion Vaticanum* (= *EV*) 3/1344-1396.

nuovo *Ordo* sono state integrate le *Explicationes quaedam circa «Ordinem Synodi Episcoporum celebrandae recognitum et auctum»*, date successivamente all'*Ordo* del 1971⁶.

Dopo un *Proemium* di carattere dottrinale, novità rispetto alle altre edizioni dell'*Ordo*, il documento viene diviso in tre Parti: la Prima, *De suprema potestate deque personis in Synodo Episcoporum partem habentibus*, tratta del Romano Pontefice (cap. I), del Presidente delegato (cap. II), delle Assemblee del Sinodo (cap. III), dei membri o partecipanti (cap. IV), delle Commissioni di studio (cap. V), della Commissione per le controversie (cap. VI), della Segreteria generale (cap. VII), del Relatore generale e del Segretario speciale (cap. VIII), della diffusione delle informazioni sul Sinodo (cap. IX); la Seconda, *Normae generales*, tratta della convocazione del Sinodo (cap. I), delle vesti da indossare per il Sinodo (cap. II), della precedenza (cap. III), dell'osservanza del segreto (cap. IV), dell'uso della lingua (cap. V), della raccolta e distribuzione degli atti e documenti (cap. VI), dei pareri degli organi competenti (cap. VII), delle votazioni (cap. VIII), dei partecipanti assenti (cap. IX), della residenza dei partecipanti (cap. X); la Terza, *De ratione procedendi*, tratta dei riti sacri (cap. I), della immissione nell'ufficio del Presidente delegato (cap. II), delle relazioni del Relatore generale (cap. III), della procedura delle Assemblee del Sinodo (cap. IV), della relazione conclusiva (cap. V).

Alla fine si trova come *Adnexum* il *Modus procedendi in circulis minoribus*⁷.

⁶ Esse portano la data del 26 lugl. 1977.

⁷ Cf. AAS 98 (2006) 777-779.

2. L'istituzione del Sinodo dei vescovi

Nel *Proemium* del nuovo *Ordo* si richiama innanzitutto come durante il Concilio Vaticano II sia maturata la persuasione che «*Romanum Pontificem, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, modo manifestiore efficacioreque suam cum Episcopis unionem exercere posse*». È bene percorrere brevemente l'iter della maturazione di tale persuasione per comprendere meglio la natura del Sinodo dei vescovi e come la sua istituzione non sia stato un atto del Concilio come tale, ma di Paolo VI.

Già nella discussione del 1963 sul primo schema del Decreto *De episcopis ac de dioecesium regimine* si proponeva che la Curia Romana fosse maggiormente internazionalizzata con l'integrazione di alcuni vescovi designati dalle conferenze episcopali di diverse nazioni, per meglio promuovere il bene comune e più efficacemente far fronte alle difficoltà pastorali che si incontrano⁸.

Tenendo conto degli interventi dei Padri nella discussione sia sullo Schema *De episcopis ac de dioecesium regimine* sia sul secondo Schema *De Ecclesia*, Paolo VI poco prima del secondo periodo del Concilio nella sua allocuzione *Quali siamo*, tenuta alla Curia Romana il 21 sett. 1963, si mostrava favorevole a che alcuni vescovi, rappresentanti di tutto l'episcopato, fossero associati alla sua responsabilità di governo della Chiesa universale⁹. In modo simile Paolo VI si esprimeva nell'allocuzione *Salvete fratres* ai Padri conciliari tenuta il 29

⁸ Cf. *Acta Synodalia* (= AS) II/IV, 470; 621.

⁹ Cf. AAS 55 (1963) 799.

dello stesso mese, dando inizio al secondo periodo conciliare¹⁰.

Durante la discussione del mese di ottobre del 1963 sul secondo schema *de Ecclesia* molti Padri chiesero che fosse istituita un'assemblea composta solo da vescovi residenziali designati dalle Conferenze episcopali, che, riunendosi in tempi determinati, con voce consultiva – secondo alcuni Padri anche deliberativa – aiutassero il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio¹¹.

Lo schema *De episcopis* del 1964, al par. 5, auspicava che alcuni vescovi aiutassero il Romano Pontefice «*modis tamen et rationibus ab ipso opportune statuendis*», così che la struttura e le funzioni di questo nuovo istituto non fossero determinate dal Concilio, ma dallo stesso Romano Pontefice¹². Il Sinodo, quindi, non veniva inteso come un luogo di esercizio della suprema potestà del Collegio, ma come manifestazione della sollecitudine di tutto l'episcopato per la Chiesa universale e come una partecipazione alla sollecitudine del Romano Pontefice.

Nella sua allocuzione *Post duos* del 21 nov. 1964, al termine del terzo periodo conciliare, Paolo VI si mostrava pronto a convocare e consultare in tempi determinati alcuni vescovi, affinché non gli mancasse il loro sostegno con l'aiuto della loro prudenza ed esperienza e con l'appoggio del loro consiglio e del loro voto¹³.

¹⁰ Cf. AAS 55 (1963) 849-850.

¹¹ Cf. AS II/II, 368; 591; 426-427; 465-466; 226-227.

¹² Cf. AS III/VI, 121-122.

¹³ Cf. AAS 56 (1964) 1011.

Infine Paolo VI, nella sua allocuzione *In hoc* del 14 sett. 1965, per l'inaugurazione del quarto periodo del Concilio, annunciava ai Padri conciliari l'istituzione del Sinodo dei Vescovi¹⁴ e il giorno successivo, il 15 settembre, nell'aula Conciliare lo stesso Paolo VI promulgava il M.p. *Apostolica sollicitudo*, con cui lo istituiva¹⁵.

Nella stessa Congregazione Generale del Concilio i Padri fecero propria l'istituzione del Sinodo dei Vescovi e fu così preparato un nuovo testo del n. 5 del Decreto *De episcopis*, che è quello dell'attuale Decreto *Christus Dominus*, dove il Sinodo dei Vescovi è definito un "*consilium*", nel quale alcuni vescovi, rappresentando tutto l'episcopato cattolico («*totius catholici episcopatus partes agentes*»), aiutano il Romano Pontefice e mostrano che tutti i vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale¹⁶.

CD 5, allora, non istituisce il Sinodo dei vescovi, perché da esso viene assunto come già istituito da Paolo VI, con un suo atto libero e sovrano; tuttavia è da sottolineare la coerenza dottrinale tra il dibattito conciliare e i risultati a cui si pervenne piano piano, che si possono riscontrare nelle varie formulazioni di CD 5. Quindi il testo e il contesto conciliari si pos-

¹⁴ Cf. AAS 57 (1965) 804.

¹⁵ Cf. AAS 57 (1965) 775-780; EV 2/370-375; ESV 1/8-23.

¹⁶ «Episcopis e diversis orbis regionibus selectis, modis et rationibus a Romano Pontifice statutis vel statuendis, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam in Consilio, quod proprio nomine *Synodus Episcoporum* appellatur, quae quidem, utpote catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse.»

sono considerare la fonte dottrinale più prossima per lo studio e la comprensione del Sinodo, mentre la fonte normativa di esso è il M.p. *Apostolica sollicitudo* (= *ApSoll*) di Paolo VI¹⁷.

3. Dimensione collegiale del ministero episcopale

3.1 Rappresentanza di tutto l'Episcopato cattolico

Assumendo quanto indicato nei cann. 334 e 342 del CIC e nel can. 46 del CCEO¹⁸, nel M.p. *Apostolica sollicitudo*¹⁹, in CD 5 e nell'Es. ap. postsinodale *Pastores Gregis*²⁰, il *Proemium* del nuovo *Ordo* indica brevemente gli elementi che, strettamente connessi tra di loro, configurano la natura del Sinodo, dichiarando che:

– rappresenta in qualche maniera tutto l'episcopato cattolico;

¹⁷ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi: Istituzione, fini e natura. Indagine teologico-giuridica* (Coll. Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico, n. 2), Roma 1995, 115-116; per una dettagliata analisi dell'iter conciliare che ha portato all'istituzione del Sinodo dei vescovi da parte di Paolo VI, cf. *ibid.*, 17-116. È da precisare che con la promulgazione del CIC il M.p. *Apostolica sollicitudo* è stato abrogato (can. 6 §1, 4°), tuttavia ad esso ci si può riferire per una comprensione approfondita della legislazione attuale sul Sinodo dei vescovi.

¹⁸ Il CCEO non tratta del Sinodo dei Vescovi, se non in maniera generica nel can. 46, che corrisponde al can. 334 del CIC.

¹⁹ Cf. *Introductio*, par. 1 e 4.

²⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. post-sinodale *Pastores gregis* (= *PG*), 16 ott. 2003, n. 58, AAS 96 (2004) 825-927; *EV* 22/665-963.

- manifesta in modo peculiare lo spirito di comunione che unisce i Vescovi col Romano Pontefice e tra di loro, cioè l'affetto collegiale, e la sollecitudine di tutto l'episcopato per il bene della Chiesa;
- assiste il Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà suprema, offrendogli il suo sicuro parere su varie questioni ecclesiali²¹.

Il M.p. *Apostolica sollicitudo* (I) e CD 5 avevano affermato che il Sinodo è «*partes agens totius catholici Episcopatus*»²², ma questo non lo ritroviamo nel can. 342, in quanto l'affermazione poteva dar adito a dei malintesi, come fu subito rilevato dalla commissione di riforma del Codice²³. Nel *Proemium* del nuovo *Ordo* troviamo «*totum quodammodo repraesentans Episcopatum catholicum*», formulazione sfumata rispetto al M.p. *Apostolica sollicitudo*. Ancora più sfumata è la formula usata dall'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis* al n. 58: «*Synodi Epi-*

²¹ «*Synodus Episcoporum totum quodammodo repraesentans Episcopatum catholicum, peculiarem in modum communionis animum ostendit, qui Episcopos et cum Romano Pontifice et inter se iungit. Locus insignis est, in quo coetus Episcoporum, Romani Pontificis potestati directe atque immediate subiectus, Episcoporum affectum collegialem et sollicitudinem de totius Ecclesiae bono demonstrans, suum firmum consilium Spiritu agente, de variis ecclesialibus quaestionibus profert*».

²² Cf. anche PAOLO VI, All. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, per l'inizio della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 59 (1967) 970-971; *ESV* 1/317.

²³ Il gruppo di studio, sottolineando che il Sinodo non rappresenta il Collegio episcopale, proponeva che al posto di «*partes agunt totius catholici Episcopatus*» si dicesse «*in bonum totius Ecclesiae*». Cf. *Communicationes* 24 (1992) 258-259.

scoporum Generalis Sessio, quae totum quodammodo exprimit episcopatum»²⁴.

Si tratta di dare un'interpretazione di queste formule, in relazione al contesto in cui vengono enunciate. Sia nel *Proemium* dell'*Ordo* sia nell'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis* il contesto è quello della funzione propria del Sinodo che «*peculiarem in modum communionis animum ostendit, qui Episcopos cum Romano Pontifice iungit et Episcopos inter se*».

Il ministero del vescovo, infatti, come afferma la *Pastores gregis* al n. 8, non deve mai essere considerato isolatamente, ma sempre correlato a tutto il Collegio Episcopale, che succede al Collegio Apostolico, e al Romano Pontefice, successore di Pietro e Capo del Collegio.

Il Concilio non usa mai il termine "collegialità", ma parla: o di "*unio collegialis*", che appare nelle mutue relazioni dei singoli vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale, per cui tutti i vescovi, insieme col Romano Pontefice, rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità (LG 23a); o di "*communio fraternae caritatis*", che spinge i vescovi ad unire i loro sforzi e i loro intenti per incrementare il bene comune e quello delle singole Chiese (CD 36a); o di "*affectus collegialis*", quando dice che di esso le Conferenze dei

²⁴ «Secundum iam roboratam experientiam quaeque Synodi Episcoporum Generalis Sessio, quae totum quodammodo exprimit episcopatum, peculiarem in modum communionis animum ostendit, qui Episcopos cum Romano Pontifice iungit et Episcopos inter se, ac subtilius ecclesiale iudicium patefacere sinit, Spiritu agente, de variis quaestionibus, quae Ecclesiae vitam gravant».

vescovi sono una concreta applicazione (LG 23d) o quando afferma che l'attività missionaria congiunta ne è una realizzazione (AG 6f).

Giovanni Paolo II nella sua allocuzione *Gratias agamus*, del 29 ott. 1987, pronunciata alla fine della VII Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi, parla di “*synodalitas effectiva*” e di “*synodalitas affectiva*” in relazione all'esperienza sinodale:

Utinam “synodalitas effectiva” – sicut per analogiam possumus eam definire – quam experti sumus hisce in diebus, prolongetur et continuetur in posterum tempus tamquam “synodalitas affectiva” nostramque sollertiam et operam comitetur, dum videlicet in actum effectumque convertamus singula illa quae Dominus suasit animis nostris et cordibus²⁵.

La “sinodalità effettiva” (o collegialità effettiva) vissuta nel Sinodo è tale per analogia in relazione all'azione collegiale in senso stretto, quella di tutto il Collegio insieme al suo Capo, riunito nel Concilio ecumenico oppure sparso per il mondo (can. 337)²⁶,

²⁵ AAS 80 (1988) 610; ESV 1/2989. Nell'*Adnexum* I alla Cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, in relazione alle visite *ad limina*, si parla di “*conformatio episcopalis*”, nel senso che il ministero episcopale ha una natura intrinsecamente collegiale; tale “*conformatio episcopalis*” costituisce l’“*affectus collegialis*”, il quale è garantito sia dal *munus* dei vescovi che da quello del Romano Pontefice e, spingendo verso un'unità nella diversità, si manifesta nelle assemblee e nelle Conferenze di vescovi (cf. *ibid.*, 841-912; EV 11/787-1070).

²⁶ La *Nota Explicativa Praevia* (= NEP) 4 distingue tra Collegio, che esiste in modo permanente, ed “azione strettamente collegiale” (“*actio stricte collegialis*”), che è l'azione occasionale di tutto il Collegio, che, con il consenso del suo Capo, esercita la potestà suprema e piena su tutta la Chiesa (LG 22b; CD 4; cf. can. 336). Il Concilio non affronta esplicita-

ma la forza interna della sinodalità effettiva si estende al di là dell'esperienza del Sinodo, perché tra i vescovi continua a vigere sempre la sinodalità affettiva (o collegialità affettiva), chiamata dal Concilio "*affectus collegialis*". C'è, allora, una permanenza della cosiddetta "sinodalità affettiva", come il substrato di tutte le sue concrete attuazioni in quella che è chiamata "sinodalità effettiva". Tutte le forme di sinodalità effettiva, che sono parziali attuazioni della sinodalità affettiva – tra cui il Sinodo dei vescovi, istituito per «esprimere più efficacemente l'affetto collegiale e la sollecitudine dei vescovi per il bene di tutta la Chiesa» (PG 58) – sono analoghe rispetto alla pienezza di realizzazione della sinodalità affettiva, che si ha solo nell'atto collegiale in senso stretto.

La *Relatio finalis* del Sinodo Straordinario dei vescovi del 1985, II.C.4, sulla base dell'affermazione che l'ecclesiologia di comunione ci dà il fondamento sacramentale della collegialità, distingue tra l'"*affectus collegialis*" e la "*collegialitas effectiva solummodo iuridice intellecta*": l'"*affectus collegialis anima est collaborationis inter episcopos*» a tutti i livelli, regionale, nazionale, internazionale²⁷.

mente il problema del rapporto tra tale azione detta "strettamente" collegiale e le altre forme di azione collegiale, che possono essere dette "parzialmente collegiali" o meglio "analogicamente collegiali", perché attuazione solo di un certo numero di membri del Collegio riuniti in assemblea, con o senza un intervento diretto del Capo del Collegio stesso, nelle quali forme di azione collegiale, quindi, non viene esercitata la potestà detenuta dal Collegio nel suo insieme.

²⁷ «Ecclesiologia communionis offert fundamentum sacramentale collegialitatis. Hac de causa theologia collegialitatis multo amplius se extendit quam quod sit mera consideratio iuridica. Affectus collegialis amplior quam collegialitas effec-

Non ci si deve quindi fermare alla sola considerazione giuridica delle attuazioni concrete della collegialità effettiva – che la *Relatio* individua nel Sinodo dei vescovi, nelle Conferenze episcopali, nella Curia romana, nelle visite *ad limina*, ecc. – ma risalire al fondamento teologico di esse, che è l’“*affectus collegialis*”, che anima la collaborazione tra i vescovi e tra i vescovi e il Romano Pontefice, in quanto «*theologia collegialitatis multo amplius se extendit quam quod sit mera consideratio iuridica*». Solo considerando tale fondamento teologico si può vedere che le diverse realizzazioni parziali della collegialità affettiva nelle varie forme di collegialità effettiva «*sunt vere signum et instrumentum affectus collegialis*». Posto questo, è da tener presente che l’“*affectus collegialis*” e la “*collegialitas effectiva*” non sono due realtà di indole diversa: come l’“*affectus collegialis*” non ha solo una dimensione spirituale invisibile, ma anche giuridica, in quanto ha il suo fondamento non

tiva solummodo iuridice intellecta. Affectus collegialis anima est collaborationis inter episcopos sive in campo regionali, sive in nazionali, sive in internazionali.

Actio collegialis in sensu stricto implicat activitatem totius collegii una con eius capite supra totam Ecclesiam: eius perspicua expressio habetur in concilio oecumenico. [...]

Ab hac prima collegialitate sensu stricto sumpta, distinctae sunt diversae realizationes partiales, quae sunt vere signum et instrumentum affectus collegialis: Synodus episcoporum, conferentiae episcopales, Curia romana, visitationes ad limina, etc. Omnes haec realizationes non possunt directe ex principio theologico collegialitatis deduci; sed iure ecclesiastico reguntur. Ipsae tamen et aliae formae, ut itinera pastoralia summi pontificis, sunt servitium magni momenti pro toto collegio episcoporum simul cum papa atque etiam pro singulis episcopis [...]. Rel.fin. *Exeunte coetu*, in EV 9/1803; ESV 1/2742-2743.

solo nella consacrazione episcopale, ma anche nella comunione gerarchica del singolo vescovo col Capo del Collegio e il Collegio stesso²⁸, così anche la “*collegialitas effectiva*” non si può intendere solo in

²⁸ È più esatto parlare di comunione gerarchica con il Collegio stesso, anziché «con le membra del Collegio», come si trova in LG 21b, 22a e NEP 2, infatti è da notare che Giovanni Paolo II nel n. 8 della *Pastores gregis*, richiamando l'elemento della comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con i membri, specifica «cioè con il Collegio che sempre co-intende il suo Capo», anzi ai nn. 55 e 56 modifica leggermente il testo della LG 21b (cf. LG 22a): anziché dire «con i membri», dice «con il Collegio stesso». U. Betti, membro della Commissione dottrinale del Concilio, rivela la difettosa redazione del testo conciliare nelle sue *Pagine di un diario*: «Molto vivace la discussione, nel tardo pomeriggio del 23 [ottobre 1964], sull'affermazione del n. 21 [della *Lumen Gentium*] che attribuisce alla consacrazione sacramentale il conferimento ai vescovi non solo del “munus sanctificandi”, ma anche dei “munera docendi et regendi”. Da una parte i domenicani Card. Browne e P. Fernández a sostenere che un vescovo o un papa conseguono le rispettive potestà, che non siano di Ordine, già prima della consacrazione; dall'altra parte Mons. Parente e il maronita Mons. Doumith. Il testo non venne sostanzialmente mutato. Tuttavia nella frase che segue immediatamente quell'affermazione, cioè “*quae tamen nonnisi in communione cum Collegii Capite et membris*”, a qualificare detta “communio” fu aggiunta la parola “hierarchica”. È così indicato che la comunione col Capo importa anche dipendenza da lui. Proposi io la scelta di quella parola, che riassume l'espressione “*hierarchicae subordinationis*” del Vaticano I (DS 3060). Ma dal punto di vista redazionale tale aggiunta ha un inconveniente; “hierarchica”, infatti, oltre che di quella del Papa, è qualificante anche della comunione dei vescovi tra loro. E questo non ha senso e, comunque, non è certo lo stesso di quella della comunione gerarchica col Papa». Cf. *Lateranum* 61 (1995) 344-345.

Giusta è l'osservazione finale di U. Betti, in quanto così come rimane formulato il testo di LG 21b può intendersi nel

un senso giuridico, perché essa, come attuazione concreta, in tutti i suoi gradi, dell’*“affectus collegialis”* ne ha la stessa duplice struttura. Il testo della *Relatio* può rimanere oscuro quando, distinguendo da una parte tra l’*“actio collegialis in sensu stricto”*, che viene identificata con la collegialità in quanto tale (*“sensu stricto sumpta”*), e, dall’altra, le diverse realizzazioni parziali, che pur sono dette veramente segno e strumento dell’*“affectus collegialis”*, dice che queste ultime *«non possunt directe ex principio theologico collegialitatis deduci; sed iure ecclesiastico reguntur»*. Il testo vuole dire che non si possono dedurre direttamente dal principio teologico della collegialità, in quanto risalgono ad esso solo attraverso l’analogia con la realizzazione piena di essa, che si ha nell’atto collegiale in senso stretto. Tuttavia è da dire, e questo nella *Relatio* non rimane chiaro, che, sebbene il Collegio, e quindi la collegialità come tale, siano di diritto divino, anche i modi concreti di realizzazione della collegialità in senso pieno e stretto, il Concilio ecumenico e l’azione dei vescovi sparsi nel mondo, sono retti dal diritto eccle-

senso che un singolo vescovo sia in comunione gerarchica con ogni altro singolo membro del Collegio, il che è un assurdo, mentre il singolo vescovo, oltre che essere nella comunione gerarchica col Romano Pontefice, Capo del Collegio, lo è anche con il Collegio nella sua totalità, che cointende sempre il suo Capo (LG 22b; NEP 3; 4). Inoltre, è da notare che *“hierarchica subordinatio”* è un’affermazione del Vaticano I fatta nel contesto dell’allora dottrina comune dell’origine non sacramentale della potestà di giurisdizione. Cf. V. VISCOME, *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II*. Contesto teologico-canonico del magistero dei “recenti Pontefici” (*Nota Explicativa Praevia* 2), Coll. Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico, n. 21, Roma 1977.

siastico, allo stesso modo che le realizzazioni parziali e in senso lato della collegialità, quali il Sinodo dei vescovi, le Conferenze episcopali, ecc. (PG 8). La differenza sta nella più o meno immediata deduzione di tali istituti del principio teologico della collegialità e quindi nel diverso grado di realizzazione di quest'ultima²⁹.

Il rapporto tra collegialità affettiva (“*affectus collegialis*”) e collegialità effettiva viene magisterialmente determinato nella *Pastores gregis*, n. 8, quando dice:

L'unione collegiale tra i Vescovi è fondata, insieme, sull'Ordinazione episcopale e sulla comunione gerarchica; tocca pertanto la profondità dell'essere di ogni Vescovo e appartiene alla struttura della Chiesa come è stata voluta da Gesù Cristo. Si è posti, infatti, nella pienezza del ministero episcopale in virtù della Consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col Capo del Collegio e con i membri, cioè con il Collegio che sempre co-intende il suo Capo. È così che si è membri del Collegio episcopale, per cui le tre funzioni ricevute nell'Ordinazione episcopale – di santificare, di insegnare e di governare – debbono essere esercitate nella comunione gerarchica, anche se, per la loro diversa finalità immediata, in modo distinto.

Ciò costituisce quello che è chiamato “affetto collegiale”, o collegialità affettiva, da cui deriva la sollecitudine dei Vescovi per le altre Chiese particolari e per la Chiesa universale. Se, dunque, si deve dire che un

²⁹ Paolo VI nella sua Allocuzione *Quemadmodum nostis* dell'11 ott. 1969, in apertura dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, affermava espressamente che l'istituzione del Sinodo dei vescovi era una manifestazione della sua volontà di dare un pratico incremento alla collegialità episcopale (cf. AAS 61 [1969] 717; ESV 1/628).

Vescovo non è mai solo, in quanto è sempre unito al Padre per il Figlio nello Spirito Santo, si deve aggiungere che egli non è mai solo anche perché sempre e continuamente è con i suoi fratelli nell'episcopato e con colui che il Signore ha scelto come Successore di Pietro.

Tale affetto collegiale si attua e si esprime secondo gradi diversi in vari modi, anche istituzionalizzati, quali sono, ad esempio, il Sinodo dei Vescovi, i Concili particolari, le Conferenze dei Vescovi, la Curia Romana, le Visite *ad limina*, la collaborazione missionaria, ecc. In modo pieno, però, l'affetto collegiale si attua e si esprime solo nell'azione collegiale in senso stretto, cioè nell'azione di tutti i Vescovi insieme con il loro Capo, con il quale esercitano la potestà piena e suprema su tutta la Chiesa.

Questa natura collegiale del ministero apostolico è voluta da Cristo stesso. L'affetto collegiale, pertanto, o collegialità affettiva (*collegialitas affectiva*), vige sempre tra i Vescovi come *communio episcoporum*, ma solo in alcuni atti si esprime come collegialità effettiva (*collegialitas effectiva*). I vari modi di attuazione della collegialità affettiva in collegialità effettiva sono di ordine umano, ma in gradi diversi concretizzano l'esigenza divina che l'episcopato si esprima in modo collegiale. Nei Concili ecumenici, poi, la suprema potestà del Collegio su tutta la Chiesa viene esercitata in modo solenne³⁰.

³⁰ «Collegialis coniunctio inter Episcopos constituitur simul Ordinatione episcopali simulque communione hierarchica; eademque ideo essentiam ipsam cuiusque Episcopi tangit et pertinet ad Ecclesiae structuram sicut eam voluit Iesus Christus. Nam Episcopi in episcopalis ministerii plenitudine sociantur vi Consecrationis episcopalis et communione hierarchica cum Collegii Capite atque membris, id est cum Collegio quod semper suum Caput comprehendit. Ita fiunt membra Col-

Allora, la comune consacrazione episcopale, che stabilisce la comunione episcopale di natura sacramentale, dà il fondamento sacramentale-ontologico dell'affetto collegiale ("*affectus collegialis*"), o collegialità affettiva, vigente tra i vescovi e tra essi e il Romano Pontefice, mentre la comunione gerarchica

legii episcopalis, propter quod tria munera, videlicet sanctificandi, docendi et regendi, in ordinatione episcopali assumpta, exerceri debent in communione hierarchica, etiamsi, ob diversum eorum immediatum finem, modo distincto.

Hoc efficit "*affectum collegialem*", uti vocatur, seu collegialitatem affectivam, ex qua effluit sollicitudo Episcoporum pro aliis Ecclesiis particularibus atque Ecclesia universali.

Si quidem asseverare oportet Episcopum numquam solum esse, quoniam ipse est semper coniunctus cum Patre per Filium in Spiritu Sancto, addendum quoque est eum numquam solum esse, eo quod iugiter constanterque coniunctus est suis cum fratribus in episcopatu et cum eo quem Dominus elegit veluti Petri Successorem.

Huiusmodi affectus collegialis efficitur et multipliciter exprimitur secundum diversos gradus, institutionum etiam instar, quales exempli gratia sunt Synodi Episcoporum, Concilia particularia, Conferentiae Episcoporum, Curia Romana, Visitationes *ad limina*, cooperatio missionalis, etc. Sed affectus collegialis absolute efficitur et exprimitur solummodo in actione collegiali stricto sensu sumpta, scilicet in actione omnium Episcoporum una cum Capite, quocum potestatem plenam et supremam exercent in universam Ecclesiam.

Haec collegialis natura ministerii apostolici ex ipsius Christi voluntate oritur. Affectus ideo collegialis, seu *collegialitas affectiva*, semper viget inter Episcopos veluti *communio episcoporum*, sed quibusdam tantum in actis exprimitur tamquam *collegialitas effectiva*. Varii modi conversionis huius collegialitatis affectivae in collegialitatem effectivam sunt humanae indolis, sed diversis in gradibus complent divinam exigentiam ut episcopatus collegiali modo exprimatur. In Conciliis autem oecumenicis suprema Episcopalis Collegii in universam Ecclesiam potestas sollemniter exercetur.»

col Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi ne dà il fondamento ecclesiologico-strutturale.

Infatti, si diventa membri del Collegio in forza della consacrazione sacramentale e per la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso (cf. LG 22a; can. 336; PG 8). Ambedue gli elementi sono necessari³¹ per essere nella pienezza del ministero episcopale, in quanto la consacrazione immette, come causa efficiente, nella pienezza della successione apostolica, la quale, però, ecclesiologicamente ha completa manifestazione solo nella comunione gerarchica, come *condicio sine qua non*.

Il fondamento ontologico-sacramentale della consacrazione episcopale stabilisce lo stato di parità tra tutti i membri del Collegio, anche col Romano Pontefice, mentre il fondamento ecclesiologico-strutturale della comunione gerarchica pone il singolo vescovo in uno stato di subordinazione sia al Romano Pontefice sia al Collegio come tale. Questo perché solo il Romano Pontefice personalmente e il Collegio, sempre insieme al suo Capo, rappresentano la Chiesa universale e al suo bene provvedono esercitando piena e suprema potestà (LG 22b; NEP 3; 4; cann. 331; 333 §1; 336)³².

Dall'affetto collegiale, così sacramentalmente ed ecclesiologicamente fondato, deriva la sollecitudine dei vescovi per le altre Chiese particolari e per la Chiesa universale (LG 23b.c; CD 3; 5; 6a).

³¹ Cf. AS, III/I, 242-243.

³² In questo modo la costituzione gerarchica della Chiesa, voluta dal Signore è nello stesso tempo collegiale e primaziale. Cf. LG 19; GIOVANNI PAOLO II, Cost.Ap. *Pastor Bonus*, n. 2.

Tale sollecitudine, che è elemento costitutivo del ministero episcopale, viene dai vescovi espressa ed attuata in gradi diversi nei modi parziali, anche istituzionalizzati, già menzionati, in cui viene attuata la collegialità affettiva nella collegialità effettiva, ma in modo pieno solo nell'azione collegiale in senso stretto. Comunque la collegialità come tale è sempre espressione di carità, in quanto, come affermava Paolo VI, in se stessa è carità, proprio perché è comunione di animi e fraternità tra i vescovi. Per questo, come la Chiesa, la carità collegiale non può essere compresa entro confini particolari, ma necessariamente dev'essere universale, quindi manifestazione e adempimento dell'unità della Chiesa³³. Il che porta l'episcopato a partecipare più efficacemente nel governo della Chiesa universale³⁴.

Possiamo concludere che è in questa prospettiva della dimensione collegiale del ministero episcopale e quindi della sollecitudine che i vescovi debbono avere per la Chiesa universale che è da intendere la locuzione che abbiamo nel nuovo *Ordo*: «*totum quodammodo repraesentans Episcopatum catholicum*».

Il contenuto della locuzione presente nell'*Ordo* è presente indirettamente nel CIC quando il can. 342, delineando i fini istituzionali del Sinodo, afferma che questo è un «*coetus episcoporum qui, diversis orbis*

³³ Cf. All. *Quemadmodum nostis*, AAS 61 (1969) 718-719; *ESV* 1/630-632 (cf. nt. 30); cf. anche All. *Gratia vobis*, 29 sett. 1969, per l'inaugurazione della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 59 (1967) 967-969; *ESV* 1/310-311; All. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, per l'inizio della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 59 (1967) 969; *ESV* 1/316.

³⁴ Cf. *ibid.*, AAS 61 (1969) 720; *ESV* 1/633.

regionibus selecti, statutis temporibus una conveniunt ut arctam coniunctionem inter Romanum Pontificem et episcopos foveant». Il fatto che i vescovi vengano scelti da ogni parte del mondo, secondo le modalità generali stabilite nel can. 346 e quelle più specifiche negli artt. 5 e 6 dell'*Ordo*, che prevede una maggiore rappresentanza dei vescovi della Chiese cattoliche orientali rispetto all'*Ordo* del 1971³⁵, fa sì che in un qualche modo i membri del Sinodo rendano presente tutto l'episcopato cattolico, esprimendo la dimensione collegiale del ministero episcopale e la sollecitudine dei vescovi per il bene della Chiesa universale. Tale tipo di "rappresentanza" viene espressa dal fatto che

³⁵ Nell'*Ordo*, all'art. 5, riguardo ai membri dell'Assemblea generale ordinaria (§1, 1° a.b) e riguardo ai membri dell'Assemblea speciale (§3), oltre ai patriarchi, agli arcivescovi maggiori, ai metropoliti delle Chiese metropolitane *sui iuris* (nell'*Ordo* del 1971 chiamati "metropolitae extra patriarchatus"), vengono previsti anche vescovi eletti dai Sinodi dei vescovi e dai Consigli dei gerarchi a norma dell'art. 6 §1, 5°, cosa che non si aveva nell'*Ordo* del 1971; inoltre, riguardo all'Assemblea straordinaria viene previsto, art. 5 §2, 1° a, come novità rispetto all'*Ordo* del 1971, che in caso di impedimento di un patriarca o di un arcivescovo maggiore o di metropolita di una Chiesa metropolitana *sui iuris*, lo sostituisca un vescovo designato a norma dell'art. 5 §1, 1° a, cioè dal patriarca o dall'arcivescovo maggiore o dal metropolita di una Chiesa metropolitana *sui iuris* col consenso del Sinodo dei vescovi o del Consiglio dei gerarchi di cui sono a capo. Per l'Assemblea generale ordinaria e per l'Assemblea speciale è previsto che un vescovo, esperto nella materia che sarà trattata nel Sinodo, sia eletto con le modalità sopra descritte, per poter essere inviato, in considerazione della sua competenza, al Sinodo in sostituzione di un patriarca o un arcivescovo maggiore o un metropolita di una Chiesa metropolitana *sui iuris* (art. 5 §1, 1° a; §3, 1°). Anche questa è una figura nuova rispetto all'*Ordo* del 1971.

nell'*Ordo*, all'art. 23 viene detto che i temi che verranno discussi nel Sinodo debbono essere trattati attentamente nei Sinodi dei vescovi e nei Consigli dei gerarchi delle Chiese cattoliche orientali, nelle Conferenze episcopali, nei Dicasteri della Curia romana, in modo che la sentenza comune a cui gli episcopati fossero giunti sia poi espressa dai deputati al Sinodo durante la discussione che si ha nelle assemblee di esso. Il Sinodo si riunisce in Assemblea generale ordinaria, esplicita il nuovo *Ordo* all'art. 4,1 rispetto al can. 345, proprio «*si, suapte natura ac momento, res tractandae suadeant pro bono Ecclesiae universae doctrinam, prudentiam atque vota totius catholici orbis Episcopatus esse exquirenda*». È naturale che la dottrina, la prudenza e i pareri di tutto l'Episcopato cattolico sono raccolti solo indirettamente, attraverso quanto esprimono i vescovi eletti che sono deputati al Sinodo. Tuttavia, al momento del voto, da esprimersi a norma dell'art. 25 dell'*Ordo*, i deputati non sono più legati strettamente al mandato ricevuto di esprimere la sentenza degli episcopati che rappresentano, in quanto, se durante il procedere dei lavori sinodali giungessero ad una convinzione differente, dovranno votare secondo coscienza cercando solo il bene della Chiesa universale, pur tenendo conto del modo di pensare corrente dell'episcopato da cui sono deputati³⁶. Questo ci mostra che non si tratta di una rappresentanza in senso stretto.

³⁶ Nelle *Explicationes quaedam* (VI) così viene spiegata la cosa: «Iam in transacto Cetui generali, anno 1971 celebrato, in XXX Congregatione generali, die 30 octobris habita, a Secretario Generali Synodi Episcoporum explicatum fuit obligationem sequendi sententiam Conferentiae, iuxta Ordinem Synodi, cen-

Posto questo riguardo ai membri vescovi del Sinodo, è da aggiungere che il concetto di rappresentanza del Sinodo si allarga ad un certo numero di membri appartenenti agli Istituti religiosi clericali, eletti come membri *pleno iure* del Sinodo dall'Unione dei superiori generali (can. 346; *Ordo*, art. 5 §1, 1° e §2, 1°d; §4), ai quali si aggiungono gli *Auditores*, ai quali può essere richiesto il loro parere, ma non hanno diritto di voto (*Ordo*, art. 7). Così il Sinodo viene ad esprimere in qualche modo la rappresentanza di tutti coloro che sono agenti nella vita pastorale della Chiesa, in modo da favorire un'unità di intenti tra tutti³⁷. È da notare che dei membri reli-

sendam esse aliquo modo relativam. Delegatus tenetur scilicet ad sententiam Conferentiae in disceptatione synodali praesentandam, quia accepit mandatum ad loquendum modo ab ipsa Conferentia determinato. Sed si postea, in decursu laborum Synodi, auditis iis quae in disceptationibus plenariis et in circulis minoribus dicta sunt, mens sua ita evolvatur ut ad aliam sententiam pervenerit, votum suum iuxta conscientiam exprimit, considerato mentis habitu propriae Conferentiae et diligenter ponderatis sentiis ex disceptationibus cognitis, secundum formatum iudicium de bono Ecclesiae universae». I §§ 2 e 3 dell'art. 23 nel nuovo *Ordo* rimangono immutati rispetto all'*Ordo* precedente.

PG 58 afferma: «Episcopi in Synodo coadunati suarum Ecclesiarum in primis partes agunt, sed ea quoque ob oculos habent quae Conferentiae episcopales proponunt, quae eos designaverunt, quarumque super quaestionibus tractandis sunt sententiarum interpretes. Ii porro Ecclesiae hierarchici Corporis optatum aliquo modo ostendunt, quin immo universi christiani populi, cuius sunt pastores». Come si vede qui il concetto di rappresentanza non è assunto in un preciso senso giuridico, ma viene molto dilatato e preso in una maniera generica, allo stesso modo che nell'Allocuzione di Paolo VI, *Deo Patri*, del 30 sett. 1967, per l'inizio della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 59 (1967) 970-971; *ESV* 1/317.

³⁷ Cf. *ibid.*, AAS 59 (1967) 969; *ESV* 1/316.

giosi *pleno iure* viene espressamente detto «*qui partes agunt Institutorum religiosorum clericalium*», espressione che è stata evitata per i membri vescovi in relazione a tutto l'episcopato.

Questo ci conferma nel fatto che i membri del Sinodo non rappresentano il Collegio dei vescovi, come se il Collegio delegasse la sua potestà ai membri del Sinodo e quindi questo potesse esprimere la volontà del Collegio episcopale esercitando la suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, come se si aggiungesse un'altra forma, alle due attualmente previste dal can. 337, di esercizio di tale potestà oppure sostituendosi al Concilio ecumenico.

3.2 *Consiglio del Romano Pontefice istituto ecclesiastico centrale*

Scopo istituzionale specifico del Sinodo dei vescovi è quello che i vescovi si riuniscano in assemblea «per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo» (can. 342)³⁸.

Il M.p. *Apostolica sollicitudo* descrive il Sinodo come un consiglio permanente di Vescovi costituito a Roma, quindi un istituto ecclesiastico centrale,

³⁸ «[...] utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant.»

soggetto direttamente ed immediatamente alla potestà del Romano Pontefice, col fine di dare ai vescovi la possibilità di prendere parte in maniera più evidente e più efficace alla sollecitudine del Romano Pontefice per la Chiesa universale, dandogli un aiuto più efficace nel suo governo (Introd.; I).

Allora, funzione propria del Sinodo dei vescovi, sia secondo il can. 342 sia secondo il M.p. *Apostolica sollicitudo*, è quella di aiutare, con dei consigli, il Romano Pontefice. Questa funzione è esplicitata anche nel can. 334, che così recita:

Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi³⁹.

Tuttavia, come diceva Paolo VI, l'esercizio di questa funzione va, da una parte, ad utilità dell'ufficio primaziale del Romano Pontefice e, dall'altra, ad onore dell'episcopato, il quale in qualche modo è associato al Romano Pontefice nella cura che ha della Chiesa universale⁴⁰.

Per questa ragione i cann. 342-348 costituiscono il cap. II, *De Synodo episcoporum*, a se stante sia rispetto all'art. I, *De Romano Pontifice* sia all'art. II,

³⁹ «In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum.»

⁴⁰ Cf. PAOLO VI, All. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, per l'inizio della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 59 (1967) 969-970; *ESV* 1/316; cf. anche All. *Synodum hanc*, 27 ott. 1969, a conclusione dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 61 (1969) 728; *ESV* 1/739; All. *Laeto animo*, 30 sett. 1977, in apertura della IV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, AAS 69 (1977) 629-630; *ESV* 1/1652.

De Collegio episcoporum, facenti parte del cap. I, *De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum*, della sez. I, *De suprema Ecclesiae auctoritate*, della parte II, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, del libro II, *De populo Dei*.

Riguardo alla collocazione sistematica del Sinodo, nel primo schema emendato (25 lugl. 1970) della *Lex Ecclesiae Fundamental*is (= *LEF*) il can. 36 §2 sul Sinodo si trovava sotto la rubrica *De Summo Pontifice*, in quanto come unico fine di esso era indicato quello di dare aiuto al Romano Pontefice nell'esercizio del suo *munus*⁴¹. Tuttavia, già nel successivo schema della *LEF* (1978), il can. 32 §1 sul Sinodo si trova sotto la rubrica *De Summo Pontifice deque Collegio Episcoporum*⁴². Pur rimanendo lo stesso unico fine, la prospettiva viene ampliata.

Tuttavia, distaccandosi dallo schema *LEF*, già nello Schema 1977 del CIC i cann. 157-163 sul Sinodo si trovano in un cap. II, *De Synodo episcoporum*, del tit. I, *De suprema Ecclesiae auctoritate*, della sez. II, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, distinti dal cap. I, *De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum*.

Mentre il can. 334, che si trova nell'art. I, *De Romano Pontifice*, tratta del Sinodo solo sotto un aspetto, quello della cooperazione che i Vescovi danno al Romano Pontefice, in quanto esso si riferi-

⁴¹ «Summo Pontifici, in exercitio eiusdem muneris, auxilio est praesertim Synodus Episcoporum, partes agens totius catholici Episcopatus, quo quidem eiusdem sollicitudo erga universam Ecclesiam apte significatur» (PONT. COMM. CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is. *Textus emendatus cum Relatione de ipso Schemate deque emendationibus receptis*, Typ. Pol. Vat. 1971, 25.

⁴² Cf. *Regno/Doc.* 21 (1978) 485-486.

sce al modo concreto dell'esercizio collegiale del *munus* primaziale del Romano Pontefice, previsto dal can. 333 §2, il can. 342 tratta del Sinodo nella sua complessa natura in relazione sia al Collegio dei vescovi sia al Romano Pontefice⁴³.

Da tutto questo possiamo dedurre che il Sinodo dev'essere considerato un "*institutum ecclesiasticum centrale*" – come lo definiva il M.p. *Apostolica sollicitudo* (I), anche se il Codice⁴⁴ e il *Proemium* del-

⁴³ Sempre sotto il profilo sistematico, è da notare che alcuni chiedevano che del Sinodo si trattasse dopo il capitolo sui cardinali in considerazione della preminenza delle funzioni del Collegio dei cardinali, specialmente di quella di corpo elettorale del Romano Pontefice, ma il Relatore alla Plenaria 1981 dichiarava che la richiesta non veniva accettata, perché il Papa Giovanni Paolo II, interpellato sulla questione nell'Udienza del 31 mar. 1981, aveva risposto che l'ordine sistematico doveva rimanere com'era nello Schema, cioè il Sinodo dei vescovi doveva precedere il Collegio dei cardinali. Cf. *Communicationes* 14 (1982) 180. Giovanni Paolo II mostrava così di considerare preminente la funzione del Sinodo dei vescovi rispetto a quella del Collegio dei cardinali.

⁴⁴ Nell'anno 1972 (Sess. XII: 11-16 dic. 72) nella prima formulazione del canone (can. 1) il Sinodo era definito «*institutum quidem in Ecclesia centrale et permanens*», ma il *permanens* è stato tolto, in quanto tale parola non significava altro che è un istituto costituito per legge dal Romano Pontefice, con la stessa permanenza che spetta a tutti gli altri istituti fondati per legge (diocesi, parrocchie, capitoli, ecc.). Cf. *Communicationes* 24 (1992) 270-271. Nel can. 157 Schema 1977, allora, si trova solo che il Sinodo è «*institutum centrale*» (cf. *Schemata Canonum Novi Codicis Iuris Canonici*, Romae 1978, 127), tuttavia nel can. 278 Schema 1980 (cf. *Schema Codicis Iuris Canonici*, Libr. Ed. Vat. 1980, 63) e nel can. 342 CIC 1983 sparisce questa espressa definizione del Sinodo come *institutum centrale* ed è definito semplicemente come un *coetus episcoporum*. Negli Atti della Commissione non si trova niente circa le ragioni del cambiamento. Cf. *Communicationes* 14 (1982) 180-181.

l'*Ordo* non hanno ripreso tale definizione – in quanto il Sinodo, pur relazionandosi a suo modo al Collegio dei vescovi, riguarda il governo centrale della Chiesa, quello del Romano Pontefice, che provvede al bene della Chiesa universale. Centrale, anche perché Paolo VI, nell'Introduzione del M.p. *Apostolica sollicitudo*, dichiarava di volerlo «*hac in alma Urbe*» come «*stabile Episcoporum consilium*»⁴⁵.

Il M.p. *Apostolica sollicitudo* attribuisce al Sinodo anche il carattere di perpetuità. Così lo indica il Motu proprio: «*c) natura sua perpetuum; d) quoad structuram, ad tempus atque ex occasione munere suo fungens*» (I). All'inizio dei lavori di riforma del Codice si voleva sostituire “*perpetuum*” con “*permanens*”, ma poi neanche questo aspetto è entrato nel Codice⁴⁶ e non è stato ripreso dal *Proemium* dell'*Ordo*.

Considerare il Sinodo dei vescovi un istituto ecclesiastico centrale “*permanens*” o “*stabile*” poteva far cadere nell'equivoco di un governo collegiale ordinario a livello di Chiesa universale, che mettesse in pericolo il governo personale del Romano Pontefice⁴⁷. Questo certamente sarebbe

⁴⁵ Il M.p. *Apostolica sollicitudo* diceva: «[...] erigimus ac constituimus hac in alma Urbe stabile Episcoporum consilium pro Ecclesia universa, Nostrae potestati directae atque immediate subiectum, quod nomine proprio *Synodum Episcoporum* appellamus» (Introd.).

⁴⁶ Cf. nt. 45.

⁴⁷ Tale equivoco, d'altra parte era reale, infatti fin dall'inizio dei lavori nel 1972 (Sess. XII: 15-19.5.72), in seno al gruppo di studio si fa presente che ci sono due tendenze riguardo alla natura del Sinodo: una prima, sulla base del M.p. *Apostolica sollicitudo* fa di esso un organo consultivo,

contro la costituzione divina della Chiesa. L'equivoco nel *Motu proprio* era evitato dalla precisazione «*quoad structuram, ad tempus atque ex occasione munere suo fungens*», quindi la perpetuità o stabilità era intesa nel senso che in qualche modo il lavoro del Sinodo continua anche dopo le Assemblies, attraverso la Segreteria generale permanente e il Consiglio di Segreteria (can. 348 §1). È per questo che l'*Ordo* nell'art. 11 §1 definisce la Segreteria generale «*institutum permanens in servitium Synodi conditum, ita ut sit inter diversos eiusdem coetus ligamen*».

anche se talvolta gli può essere dato voto deliberativo; una seconda, sostenuta piuttosto dai teologi, tende a considerarlo una specie di parlamento o senato democratico con voce deliberativa. Subito, però si precisa che si deve tener presente che sono da tutelare i diritti del Romano Pontefice e non è da fare un paragone col Concilio Ecumenico, in quanto si tratta di due realtà diverse. Infatti, si afferma, il Sinodo non ha la competenza di preparare decreti che poi il Romano Pontefice deve confermare, ma solo preparare materiale di studio e di informazione, in quanto esso non è espressione della collegialità e non rappresenta il Collegio episcopale. Cf. *Communicationes* 24 (1992) 258-259. Su questa base si sviluppa la discussione circa la formula "*partes agens totius catholici Episcopatus*" e quindi sulla rappresentanza del Sinodo relativamente al Collegio episcopale, di cui abbiamo parlato sopra. Un autore che in quel periodo si spingeva avanti nel senso del carattere rappresentativo del Sinodo in relazione al Collegio dei vescovi era A. Antón nei suoi articoli «Sinodo e collegialità extraconciliare dei vescovi», in V. FAGIOLO – G. CONCETTI (edd.), *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, 62-78; «Verso una collegialità più effettiva nel Sinodo dei Vescovi», *Rivista del Clero Italiano* 64 (1983) 290-302; 482-498; 562-576.

3.3 *Organo di partecipazione*

In tutti i documenti è chiaro che il Sinodo, che sottostà direttamente all'autorità del Romano Pontefice (*Ordo*, art. 1 §1)⁴⁸, è un organo di per sé consultivo del Romano Pontefice, anche se in casi determinati questi gli può concedere potestà deliberativa.

La cosa, coerentemente col can. 342, è così enunciata nel can. 343:

Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa⁴⁹.

Il Sinodo ha la natura di un organo di partecipazione, in quanto, i vescovi, sulla base della loro corresponsabilità e sollecitudine per il bene di tutta Chiesa, sono chiamati a partecipare all'esercizio del *munus* primaziale proprio del Romano Pontefice.

Il can. 333 §2 enuncia i modi di esercizio del *munus* primaziale del Romano Pontefice:

⁴⁸ Cf. nt. 45.

⁴⁹ «Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque exprimere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere». Il M.p. *Apostolica sollicitudo* così si esprimeva: «Ad Synodum Episcoporum suapte natura munus pertinet edocendi et consilia dandi. Poterit etiam potestate deliberativa gaudere, ubi haec ei collata fuerit a Romano Pontifice, cuius erit in hoc casu decisiones Synodi ratas habere» (II).

Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio⁵⁰.

Giovanni Paolo II, nella *Pastores gregis*, al n. 58, proprio riferendosi al can. 333 §2 CIC e al can. 45 §2 CCEO, dice che il Sinodo «è un evento in cui si rende particolarmente evidente che il Successore di Pietro, nell'adempimento del suo ufficio, è sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa»⁵¹.

Come viene affermato nel n. 56 della stessa Esortazione, c'è un'interazione tra il Romano Pontefice e i vescovi:

Nella comunione ecclesiale, allora, come il vescovo non è solo, ma è continuamente riferito al Collegio e al suo Capo ed è da essi sostenuto, così anche il Romano Pontefice non è solo, ma è sempre in riferimento ai vescovi ed è da essi sostenuto⁵².

⁵⁰ «Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi.»

⁵¹ «Synodus eventus est quidam in quo perquam perspicuum est Petri Successorem, suo in officio obeundo, in communione cum ceteris Episcopis totaque Ecclesia continenter coniungi.»

⁵² «In communione ergo ecclesiali, sicut Episcopus non est solus, sed usque ad Collegium refertur eiusque Caput et ipse ab iis sustinetur, sic etiam Romanus Pontifex non est solus, sed usque ad Episcopos refertur et ab ipsis sustinetur.»

I concetti di corresponsabilità e di partecipazione⁵³ si basano sulla realtà della comunione⁵⁴.

Partecipazione, da un punto di vista generale, esprime la relazione della totalità (partecipato) col parziale (partecipante). La relazione di comunione nella differenziazione tra il partecipante e il partecipato è costituita dal fatto che il partecipante non abbraccia e non esaurisce la totalità del partecipato secondo tutte le modalità e le possibilità di questo, per il fatto che ne partecipa solo parzialmente⁵⁵. Per questo la partecipazione comporta responsabilità diverse tra i soggetti implicati nel rapporto: uno è investito di una piena responsabilità personale riguardo ad un oggetto, quindi della pienezza della

⁵³ Per una visione sintetica su diverse interpretazioni circa questi concetti, cf. J. BEYER – G. FELICIANI – H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990; M. RIVELLA, «I fondamenti della corresponsabilità ecclesiale», in M. RIVELLA (ed.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, 11-32.

⁵⁴ La Rel. Fin. *Exeunte coetu* dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985 (C. 6) affermava espressamente: «Quia Ecclesia communio est participatio et corresponsabilitas in omnibus eius gradibus haberi debet. Hoc generale principium modo diverso intelligendum est in ambitibus diversis». *EV* 9/1806; *ESV* 1/2745.

⁵⁵ Per un'ampia spiegazione e chiarificazione dei concetti di partecipazione e corresponsabilità, in relazione alla Chiesa come comunione, alla luce di una lucida sintesi della dottrina di S. Tommaso sulle nozioni di essere e di partecipazione, cf. A. LEITE SOARES, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja. Investigação teológico-canónica*, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Porto 1992, 343-400.

potestà decisionale, gli altri partecipano parzialmente a tale responsabilità e a tale potestà⁵⁶.

Sotto questa prospettiva la sinodalità della Chiesa va intesa come espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità, cioè nella varietà dei carismi, ministeri, uffici e servizi che vengono svolti, quindi nella differenziazione delle responsabilità.

Il rapporto di partecipazione si configura, in generale, in ogni organo di rappresentanza consultivo, collegiale o individuale, sia sottoposto al can. 127 sia no. Il superiore nel suo governo personale è assistito, a norma del diritto, da persone costituite in collegio o in gruppo, oppure individualmente considerate, le quali – sulla base di una corresponsabilità generale comune riguardo all'oggetto, variamente fondata a seconda dei casi – partecipano alla responsabilità del superiore nell'aiuto che sono chiamate a dargli, innanzitutto fornendo informazioni e espri-

⁵⁶ È da tener ben presente che nella Chiesa chi detiene la totalità del potere è Cristo, che, costituito Capo della Chiesa, continua a governarla attraverso delle mediazioni umane. Cristo, attraverso la ministerialità della Chiesa, rende partecipi di questo suo potere vari suoi ministri, innanzitutto quelli ordinati nel ministero sacro, ma anche altri, per l'ufficio che debbono svolgere nella Chiesa. Sotto questo punto di vista nessuno nella Chiesa detiene la totalità del potere, ma solo vi partecipa; tuttavia nell'attuale economia storica della ministerialità della Chiesa – la quale amministra i doni di Dio, quindi anche quello del governo, secondo i diversi ministeri in essa istituiti – ci sono alcuni che, rappresentando Cristo, sono rivestiti di una totalità di responsabilità e di potere in relazione all'oggetto particolare del loro ministero. È evidente che tale totalità del potere, di ciascuno nel proprio ambito, si pone in relazione agli altri membri della Chiesa, non certamente in relazione a Cristo.

mendo valutazioni sulla questione che deve essere decisa dal superiore, quindi dando il parere o, se stabilito dal diritto, il consenso. Si viene così a partecipare al processo di formazione della decisione, che sarà presa personalmente dal superiore⁵⁷.

Lo stesso governo supremo del Romano Pontefice, cui è attribuita la totalità del potere riguardo alla Chiesa universale, secondo l'enunciato del can. 333 §1, si attua secondo i criteri della comunione, della corresponsabilità e della partecipazione nella configurazione degli organi consultivi che lo aiutano, tra cui il Sinodo dei vescovi.

Nel n. 58 dell'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis* Giovanni Paolo II afferma:

Proprio perché il Sinodo è al servizio della verità e della Chiesa, come espressione della vera corresponsabilità da parte di tutto l'episcopato in unione con il suo Capo riguardo al bene della Chiesa, nel dare il voto o consultivo o deliberativo i Vescovi, insieme agli altri membri del Sinodo, esprimono comunque la partecipazione al governo della Chiesa universale. Come il mio predecessore di v. m. Paolo VI, anche io ho sempre fatto tesoro delle proposte e dei pareri espressi dai Padri sinodali, facendoli entrare nel processo di elaborazione del documento che raccoglie i risultati del Sinodo, e che proprio per questo amo qualificare come "post-sinodale"⁵⁸.

⁵⁷ Per tutta la questione cf. il mio articolo «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 225-272.

⁵⁸ «Quandoquidem Synodus ipsa veritati inservit et Ecclesiae, quod veram corresponsabilitatem totius episcopatus cum eius Capite coniuncti pro Ecclesiae beneficio demonstrat, in suffragio consultivo vel deliberativo ferendo Episcopi, una cum

La relazione tra il Romano Pontefice e i vescovi del Sinodo sgorga dalla comunione episcopale (can. 333 §2), per cui c'è una corresponsabilità e una condivisa sollecitudine per il bene della Chiesa universale e delle singole Chiese particolari, ma in una chiara distinzione di ruoli, per cui i vescovi riuniti in Sinodo con il loro parere o, eventualmente col voto deliberativo, partecipano, anche se in modo diverso nei due casi, alla formazione della volontà personale del Romano Pontefice (can. 343)⁵⁹. Il documento che viene emanato dopo un Sinodo è un atto personale del Romano Pontefice, ma sulla base del dibattito sinodale e delle *Propositiones* formulate⁶⁰.

ceteris Synodi sodalibus, dignitate episcopali carentibus, regiminis Ecclesiae universalis participationem utique significant. Sicut Decessor Noster Paulus VI veneratae memoriae, ex consiliis sententiisque, a synodalibus Patribus manifestatis, etiam Nos fructum cepimus, quae Nos in documentum comparandum rettulimus, quod Synodi effectus complectitur, quodque ideo "post-synodale" appellare placet.»

⁵⁹ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 17), 269-330.

⁶⁰ Senza dubbio è da dire che sempre i Sinodi con le proposte che hanno fatto al Romano Pontefice hanno avuto un grande influsso sulle decisioni che questi ha preso e sul documento che ha emanato dopo il Sinodo. Nella sua All. *Misericordias Domini* del 29 ott. 1983 al termine della VI Assemblea generale ordinaria del Sinodo, Giovanni Paolo II, dopo aver sottolineato che il Sinodo dei vescovi è una manifestazione singolarmente preziosa della collegialità episcopale e un suo strumento in modo particolare efficace, dichiarava che, sebbene dal punto di vista formale il Sinodo abbia un carattere prevalentemente consultivo, quanto da esso viene espresso ha una considerevole forza ecclesiale, per cui i documenti che seguono al Sinodo, anche se atti personali del Romano Pontefice, riflettono il pensiero comune dello stesso Sinodo. Cf. AAS 76 (1984) 287-288; *ESV* 1/2548; 2549. In questo senso è da intendersi il

Su questa base, nello stesso numero dell'Esortazione troviamo:

Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il *consensus Ecclesiae* non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo⁶¹.

Questo testo viene riportato alla lettera nel *Proemium* del nuovo *Ordo*.

Considerata la cosa sotto la prospettiva della comunione, che fonda la dialettica tra responsabilità personale di un superiore, corresponsabilità generale condivisa con vari soggetti e partecipazione particolare, in ordine agli atti che egli deve compiere, si comprende come nella Chiesa il fine di qualsiasi consiglio, come di ogni azione sinodale, non è conseguire la maggioranza dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà all'altra, ma ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi arrivare ad un "*consensus*", il quale non è dato di per sé dal

titolo di "Esortazione apostolica post-sinodale", che il documento postsinodale ha iniziato ad assumere dall'Esortazione apostolica *Cristifideles laici* in poi.

⁶¹ «Eo quod Synodus plerumque munus gerit solum consultivum, id eius pondus haud extenuat. In Ecclesia namque cuiuslibet collegialis instituti finis, cum consultivus tum deliberativus, semper est veritatis bonive Ecclesiae conquisitio. Cum porro de eadem agitur fide comprobanda, consensus Ecclesiae haud votis computatis praebetur, sed fructus est agentis Spiritus, animae unius Christi Ecclesiae.»

computo dei voti, ma dal convergere, per azione dello Spirito, verso un'unità di pareri e di intenti, che si esprime nella tendenza all'unanimità: il computo dei voti è solo la verifica di tale convergenza. Allora, se ci si pone nella prospettiva dell'azione dello Spirito e nella ricerca di tale *consensus*, non è di per sé importante che il Sinodo dei vescovi, come organo di partecipazione, abbia il voto deliberativo o solo consultivo, in quanto l'uno e l'altro esprimono comunque la partecipazione di tale organo al governo del Romano Pontefice e manifestano, anche se in modo canonicamente differenziato, tale *consensus*⁶².

È chiaro che il Romano Pontefice rimane pienamente libero di emanare oppure no un suo documento come frutto della consultazione sinodale, infatti, dopo la I Assemblea generale ordinaria del 1969 non fu emanato nessun documento da Paolo VI.

Lo stesso can. 343 prevede la possibilità che il Sinodo riceva potestà deliberativa, quando dice: «*nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere*». Il canone si fonda sul M.p. *Apostolica sollicitudo*, II, che così si esprimeva: «*Poterit etiam potestate deliberativa gaudere, ubi haec ei collata fuerit a Romano Pontifice, cuius erit in hoc casu decisiones Synodi ratas habere*». In questi casi il Sinodo non solo discute sulle questioni proposte ed esprime proposte, ma anche le dirime con una decisione ed emana decreti su di esse. Il

⁶² Cf. E. CORECCO, «Struttura sinodale o democrazia della Chiesa particolare?», in *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón Miralles*, Madrid 1974, 279-299.

Romano Pontefice deve ratificare le decisioni del Sinodo.

Questa possibilità, sebbene non venga espressamente menzionata nel *Proemium*, il nuovo *Ordo* la tiene presente esplicitamente o implicitamente negli artt. 1 §1, 8°⁶³; 8 §3⁶⁴; 23 §4⁶⁵; 26 §2⁶⁶; 39 §§1 e 4⁶⁷, mentre l'*Ordo* del 1971 solo nell'art. 26 §2.

Finora tale potestà deliberativa non è mai stata concessa dal Romano Pontefice al Sinodo. Alla fine della II Assemblea generale del Sinodo del 1971 con un *Rescriptum ex audientia* del 30 nov. 1971⁶⁸ Paolo VI fece sue le conclusioni del Sinodo circa il celibato ecclesiastico, approvandole e confermandole

⁶³ «Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem proprie est: [...] 8° decisiones ratas habere cum, certis in casibus, potestate deliberativa Synodum instruxerit.»

⁶⁴ «De Romani Pontificis assensu, constituetur, ad normam praecedentis §2, etiam Commissio Nuntio vel *alio Documento forte redigendo*, quod, Patribus Synodalibus approbantibus, publici iuris fiet» (la sottolineatura è nostra).

⁶⁵ «Patrum consensus, synodali disceptatione absoluta, exprimitur per *Propositiones* vel *alia documenta*, quae subiuntur suffragationi, deinde Romano Pontifici traduntur prout Synodi conclusiones» (la seconda sottolineatura è nostra).

⁶⁶ «Praescriptum §1 servetur sive consilium praestandum est Romano Pontifici, sive, *obtentis eiusdem Romani Pontificis licentia, est de re decernendum*» (la sottolineatura nostra).

⁶⁷ «§1. Modis insertis, relator Generalis, Secretarius Specialis et Secretarius Generalis *Propositiones* vel *alia, si qua forte sint, documenta* typis imprimenda curat» (la seconda sottolineatura è nostra).

«§4. *Propositiones* vel *alia documenta*, per hanc suffragationem probata, Romano Pontifici traduntur, ad normam articuli 23 §4» (la seconda sottolineatura è nostra).

⁶⁸ Cf. AAS (1971) 897; EV 4/1134; ESV 1/1067.

personalmente e quindi dando ad esse valore precettivo per tutta la Chiesa, ma non era stata data potestà deliberativa prima della votazione sulle questioni. Lo stesso fu per le conclusioni del Sinodo particolare per i Paesi Bassi il 31 genn. 1980⁶⁹.

Il Sinodo, nemmeno quando riceve la potestà deliberativa dal Romano Pontefice – come Paolo VI all'inizio della I Assemblea generale ordinaria del 1967 precisava – può equipararsi al Concilio ecumenico, sebbene ne richiami in qualche modo l'immagine, lo spirito e il metodo, in quanto manca di elementi essenziali propri del Concilio, riguardo alla composizione, all'autorità e ai fini⁷⁰. Infatti, proprio perché nel Concilio viene in modo solenne sempre esercitata la potestà ordinaria e propria del Collegio episcopale, gli atti del Concilio sono sempre atti collegiali in senso stretto e pieno: il Concilio ecumenico è un organo di corresponsabilità e non di partecipazione. Invece, quando il Sinodo delibera lo fa per delega del Romano Pontefice e solo per casi specifici. «*Nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex*» dice il can. 343 (cf. *Ordo*, art. 1 §1, 8°), e «*[p]oterit etiam potestate deliberativa gaudere, ubi haec ei collata fuerit a Romano Pontifice*» era la formula del M.p. *Apostolica sollicitudo* (II). Per questo nel Sinodo dei vescovi non è mai esercitata la potestà del Collegio e mai è posto un atto collegiale in senso stretto e pieno, ma solo in senso lato, in quanto anche nel caso in cui abbia ricevuto la potestà deliberativa dal

⁶⁹ Cf. AAS (1980) 215-232; EV 7/91-150; ESV 1/1832-1888.

⁷⁰ Cf. All. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, AAS 59 (1967) 970; ESV 1/317.

Romano Pontefice, il Sinodo rimane un mezzo con cui il Romano Pontefice esercita il suo *munus* primaziale, anche se in modo collegiale (cf. can. 333 §2), quindi un organo di partecipazione. Anche questo aspetto conferma quello che abbiamo già visto, che la celebrazione del Sinodo dei vescovi è un tipo di azione nella quale l'affetto collegiale di tutti i Vescovi giunge a parziale concreta applicazione⁷¹.

Sia nel caso in cui il Sinodo deve dare un parere sia nel caso in cui, ricevuta la potestà dal Romano Pontefice, deve decidere su una questione, la maggioranza richiesta per approvare una cosa è dei 2/3 dei membri votanti; invece per respingere una proposta basta la maggioranza assoluta (più della metà dei voti); così anche nelle questioni riguardanti il modo di procedere (*Ordo*, art. 26).

Terminati i lavori il Segretario Generale deve redigere una *Relatio* nella quale debbono essere descritti i lavori circa l'argomento o gli argomenti esaminati ed espresse le conclusioni a cui i Padri sinodali sono giunti (*Ordo*, art. 40). Tale *Relatio* dev'essere presentata al Romano Pontefice dal segretario Generale (*Ordo*, art. 41). Con essa vengono anche trasmessi al Romano Pontefice le *Propositiones* o altri documenti approvati dai Padri sinodali; se si tratta di documenti su cui i Padri hanno deliberato, essi debbono essere ratificati dal Romano Pontefice per avere efficacia giuridica (can. 343).

Se dopo la convocazione o durante la sua celebrazione la Sede Apostolica diviene vacante, «*ipso*

⁷¹ Cf. I ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Rel. *Pastor aeternus*, 10 ott. 1969, II, 2, in *EV* 3/1695; *ESV* 1/678.

iure suspenditur Synodi coetus», così anche qualsiasi incarico affidato nel Sinodo ai suoi membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o lo scioglimento o la continuazione del Sinodo (can. 347 §2)⁷². Il nuovo *Ordo*, all'art. 1 §2 prevede che «*statim suspenditur Synodus*» non solo nel caso di sede vacante, ma anche di sede impedita⁷³. Infatti, se il Romano Pontefice è morto oppure è impedito, il Sinodo dei Vescovi perde la sua funzione di organo consultivo, finché non c'è un nuovo Romano Pontefice oppure cessano le circostanze che rendono il Romano Pontefice impedito. Anche se il Sinodo avesse ricevuto dal Romano Pontefice la potestà deliberativa, pur essa non cessando in caso di morte o di impedimento del Romano Pontefice delegante (can. 142 §1), tuttavia venendo meno il rapporto diretto tra il Romano Pontefice e il Sinodo dei vescovi, che per sua natura ci deve essere, il Sinodo per disposizione del diritto viene immediatamente sospeso. Inoltre, la sospensione del Sinodo, come l'interruzione del Concilio ecumenico in caso di vacanza della Sede Apostolica (can. 340), è una pre-

⁷² «Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit.»

⁷³ «Sede Apostolica post convocatam Synodum aut inter eius celebrationem vacante vel impedita, statim suspenditur Synodus, donec novus Pontifex ipsam continuandam aut ex novo convocandam decreverit.» Per una svista si fa riferimento al “nuovo Pontefice”, comprendendo sia il caso di sede vacante che di sede impedita, mentre in questo secondo caso non si ha un nuovo Pontefice.

visione prudentiale affinché il gruppo dei vescovi del Sinodo, o tutti i vescovi del Concilio, non influiscano sul governo interinale della Chiesa, che, entro i limiti stabiliti dal diritto, spetta al Collegio cardinalizio, e neppure sull'elezione del nuovo Pontefice (cann. 349; 359)⁷⁴.

Posto questo, però, è da notare che la disposizione del nuovo *Ordo* riguardo alla sede impedita, non trova riscontro né nel Codice né in altra legge, che regoli il governo della Chiesa in caso di Sede Apostolica totalmente impedita. Tale legge è in modo generale prevista dal can. 335, ma non è mai stata formulata⁷⁵. L'*Ordo Synodi* non è un atto legislativo del Romano Pontefice, in quanto il *Rescriptum ex audientia* con cui è stato approvato da Benedetto XVI non riporta la formula di un'approvazione in forma specifica e inoltre dichiara che le variazioni apportate rispetto all'*Ordo* precedente sono conformi al *Codex Iuris Canonici* e al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁷⁶. Si pone, allora, la questione della validità della disposizione del nuovo *Ordo* riguardo alla sede impedita. A mio parere, essendo essa non conforme al Codice, per avere efficacia giuridica dovrebbe essere approvata in forma specifica del Romano Pontefice. Il che sarebbe opportuno, data la ragionevolezza di tale disposizione.

⁷⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, 22 febr. 1996, n. 1-6; 34.

⁷⁵ «Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: servantur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae».

⁷⁶ Cf. nt. 1.

Conclusione

È evidente che dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1983 e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 si rendeva necessaria una revisione dell'*Ordo Synodi Episcoporum*, che di questo organismo regola il funzionamento nei dettagli. Vogliamo mettere in luce tre punti:

- una prima novità rispetto alle edizioni precedenti dell'*Ordo* è il *Proemium*, che, dopo più di quaranta anni dall'istituzione del Sinodo dei Vescovi, stimola una riflessione di carattere dottrinale sulla sua natura e i suoi fini;

- ben sei volte nel nuovo *Ordo* si fa riferimento alla possibilità che i Padri Sinodali redigano e approvino un documento diverso dalle *Propositiones*, anche per aver ricevuto potestà deliberativa dal Romano Pontefice, mentre nell'*Ordo* precedente la possibilità si menzionava una sola volta. Questo può denotare una certa apertura riguardo a questa eventualità e quindi ad una configurazione diversa da quella finora usuale del rapporto tra il Romano Pontefice e le Assemblee sinodali;

- infine, è stata ampliata la rappresentanza delle Chiese orientali, rendendo più palese che il Sinodo dei vescovi è un organismo che rende presente tutta la gerarchia cattolica nelle sue diverse espressioni.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.